



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 183

Contenuto del bilancio

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

A) nell'attivo:

- 1) gli immobili;
- 2) gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre;
- 3) i mobili;
- 4) il danaro e ogni altro valore esistente in cassa;
- 5) i titoli di credito a reddito fisso;
- 6) i crediti verso la clientela;
- 7) i crediti verso banche;
- 8) i crediti verso i membri della compagnia per versamenti ancora dovuti;
- 9) gli altri crediti;

B) nel passivo:

- 1) le quote dei singoli membri della compagnia;
- 2) la riserva di cui all'art. 185;
- 3) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
- 4) i fondi accantonati per indennità di anzianità degli impiegati dipendenti;
- 5) i debiti assistiti da garanzia reale;
- 6) i debiti verso fornitori;
- 7) i debiti verso banche ed altri sovventori;
- 8) gli altri debiti;

C) nell'attivo e nel passivo:

- 1) le cauzioni degli impiegati dipendenti;
- 2) le altre partite di giro. Sono vietati i compensi di partite.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-183-contenuto-del-bilancio/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it